



Comune di
Zibido San Giacomo

Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Indice

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 - Campo di applicazione	5
Art.2 - Forma di gestione.....	5
Art.3 - Principi generali.....	5
Art.4 - Oggetto del regolamento	6
Art.5 - Finalità e Obiettivi	6
Art.6 - Classificazione dei Rifiuti	7
Art.7 – Definizioni.....	7
Art.8 - Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani.....	10
Art.9 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari.....	12
Art.10 - Rifiuti cimiteriali	13
Art.11 - Attività di competenza del Comune.....	13
Art.12 - Ordinanze contingibili e provvedimenti	14
Art.13 - Attività di competenza del Gestore del servizio se compreso nel contratto di servizio	14
Art.14 - Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali	15
Art.15 – Informazione.....	16
Art.16 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).....	16
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RI-FIUTI URBANI ED ASSIMILATI	18
Art.17 - Forme di gestione sovracomunale	18
Art.18 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	18
Art.19 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	18
Art.20 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	19
Art.21 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato.....	20
Art.22 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico.....	20
Art.23 - Centro di Raccolta comunale-Ecocentro, modalità di gestione e funzionamento.....	21
Art.24 - Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti	21
Art.25 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.	21
TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI.....	22
Art.26 Raccolta frazioni principali	22
Art.27 - Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.....	22
Art.28 - Carta e cartone.....	23

Art.29 – Vetro e lattine.....	23
Art.30 – Plastica.....	23
Art.31 - Indumenti smessi	23
Art.32 – Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.....	24
Art.33 - Pile	24
Art.34 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati.....	24
Art.35 - Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.	24
TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	25
Art. 36 - Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi	25
Art. 37 - Il Centro Comunale di Riutilizzo.....	26
Art. 38 - Le Ecofeste.....	26
TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	27
Art. 39 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento.....	27
Art. 40 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	27
Art. 41 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto	27
Art. 42 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private	28
Art. 43 - Attività di volantinaggio	28
Art. 44 - Contenitori di materiale pubblicitario.....	29
Art. 45 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	29
Art. 46 - Pulizia di aree occupate da cantieri.....	29
Art. 47 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	29
Art. 48 - Obblighi di chi conduce animali domestici.....	30
Art. 49 – Divieti.....	30
TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	31
Art. 50 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento	31
Art. 51 - Verifiche e controlli	31
Art. 52 - Regime sanzionatorio	31
Art. 53 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	33
Art. 54 - Campagna di informazione alla cittadinanza.	33
Art. 55 - Clausola di adeguamento	33
Art. 56 - Disposizioni transitorie	33
ALLEGATI	34
ALLEGATO 1 - ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – MAPPA ED ELENCO DELLE VIE.....	34
ALLEGATO 2 - PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	34
ALLEGATO 3 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA; MODALITA' DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI CONFERIBILI	34
ALLEGATO 4 - SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI.....	34

ALLEGATO 5 - GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E' STATO
RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE..... 34

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Zibido San Giacomo.
 - c) Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Art.2 - Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art.3 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta
 - a) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità,
 - b) in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato,
 - c) secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità,

al fine di assicurare

- a) la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
- b) una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
- c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
- d) garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art.4 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - b) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - g) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - h) le modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
 - i) alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste ;
 - j) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art.5 - Finalità e Obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale.
2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art.6 - Classificazione dei Rifiuti

1. Rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi
2. I rifiuti sono classificati:
 - a) **Rifiuti urbani**
 - i. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - ii. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
 - iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici;
 - v. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - vi. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
 - b) **Rifiuti speciali:**
 - i. rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - ii. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "terre e rocce da scavo";
 - iii. rifiuti da lavorazioni industriali;
 - iv. rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - v. rifiuti da attività commerciali;
 - vi. rifiuti da attività di servizio;
 - vii. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
 - viii. rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - c) **Rifiuti pericolosi:** sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale.

Art.7 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
 - a) Centro di Raccolta-Ecocentro (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dalla città metropolitana secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
 - b) Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
 - c) Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.

- d) Compostiera: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- e) Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- f) Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- g) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i. rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- h) Eco-Calendario: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- i) Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili
- j) Frazione secca (o residua): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- k) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- l) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- m) Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:

- Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);
 - Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);
 - Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i tra-sporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- n) Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
- o) Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- p) Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- q) Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- r) Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- s) Utenza del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- t) Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- u) Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.
2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
- A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica
- a. Frazione secca (o residua): rifiuti di cui all'art. 3, lett. h) del presente regolamento;
 - b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 3, lett. i) del presente regolamento;
 - c. Rifiuti Ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
 - d. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;

- e. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
 - f. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine ci-vile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - g. Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico;
 - h. Frazione differenziata - vetro e contenitori di alluminio e acciaio: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - i. Frazione differenziata - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;
 - j. Frazione pannoloni - pannolini: è la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;
 - k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
- B. Rifiuti Urbani Esterni: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art.8 - Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi pro-venienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:
 - a) attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;
 - b) attività artigianali, commerciali e di servizio;
 - c) attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;
 - d) attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;
 - e) rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come specificato al successivo art.xx;
3. I codici CER che identificano i rifiuti assimilati sono i seguenti :

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- i. 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- ii. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- iii. 15 01 02 imballaggi in plastica
- iv. 15 01 03 imballaggi in legno
- v. 15 01 04 imballaggi in metallo
- vi. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- vii. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)
- viii. 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- ii. 20 01 01 carta e cartone
- iii. 20 01 02 vetro
- iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- v. 20 01 25 oli e grassi commestibili
- vi. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- vii. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 - ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti
4. E' fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani rifiuti assimilati misti (es. CER 150106, 200301, 200307) contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso il Centro di Raccolta (es. carta, plastica, legno)
 5. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione/imposizione non supera le quantità individuate nell'allegato 1 (Tabella 4a) del D.P.R. 158/99 e per le superfici di riferimento indicate nel Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 20.09.2013.
 6. I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.
 7. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
 - Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato.
 - Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal contratto di servizio ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.
 - Non devono appartenere al seguente elenco:
 - i. rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - ii. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - iii. rifiuti di imballaggi terziari;

- iv. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
 - v. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - vi. rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.
8. La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni viene normata da apposito regolamento.
 9. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.
 10. Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.
 11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
 12. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
 13. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati al centro di raccolta comunale, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.
 14. Possono comunque essere conferiti al circuito ordinario di raccolta a domicilio i rifiuti assimilati secondo criteri determinati dall'Amministrazione Comunale con specifici provvedimenti organizzativi del servizio.

Art.9 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - d. i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f. gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
2. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.

3. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Art.10 - Rifiuti cimiteriali

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - d. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - e. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - f. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
11. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Art.11 - Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Art.12 - Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art.13 - Attività di competenza del Gestore del servizio se compreso nel contratto di servizio

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
 - b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e a pagamento;
 - d. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro comunale di Raccolta della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;
 - e. Servizio di raccolta, trasporto dal Centro comunale di Raccolta agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
 - h. Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - i. Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - j. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - k. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - l. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;

- m. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - n. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - o. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune ;
 - p. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla legge.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
 5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
 6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
 7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
 8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
 10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Art.14 - Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori

di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.

5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Art.15 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Art.16 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti negli orari indicati dall'Amministrazione comunale con specifici provvedimenti o avvisi. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
4. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Zibido San Giacomo da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
8. E' vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
9. E' vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
10. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
11. E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
13. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RI-FIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art.17 - Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Art.18 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di Zibido San Giacomo è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di Zibido San Giacomo stabilisce di adottare il sistema Domiciliare Integrale con metodo di tariffazione normalizzato per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale.
4. si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
5. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
6. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
7. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

Art.19 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. i contenitori sono:
 - a. assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - b. riutilizzabili;
 - c. a consumo e a perdere.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico all'utenza come il lavaggio e la pulizia.
4. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
5. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

6. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
7. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
8. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
9. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.
10. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Art.20 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
- b. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
- c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
- d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
- e. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire a partire dalle ore 20 del giorno antecedente alle ore 6 del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
- f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
- g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro le ore 12 successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- h. Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- i. E' fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
- j. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.

- k. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
- l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - ii. Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - iii. Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- m. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
- n. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta comunale/al servizio Ecomobile, ove attivato, dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'allegato 2 del presente Regolamento;
- o. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;
- p. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale, di cui l'Allegato 3 al presente Regolamento.

Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata al Titolo 3.

Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

Art.21 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato 4 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza.

Art.22 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.

Art.23 - Centro di Raccolta comunale-Ecocentro, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Centro Comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla d.m. 8 aprile 2008 ed è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Comune, con propria deliberazione di giunta definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nell'allegato 3 al presente Regolamento.
3. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.
4. È fatto espresso divieto di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art.24 - Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Art.25 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art.26 Raccolta frazioni principali

Le raccolte delle frazioni principali sono effettuate in conformità al modello omogeneo proposto nel PRGR (par. 11.4.4) riportato nella tabella seguente. Di seguito sono riportati ulteriori dettagli specifici per il territorio di riferimento del presente regolamento.

Frazione	Contenitore	Colore	Modalità e Frequenza di raccolta	Possibili ottimizzazioni
FORSU	Per la cucina: secchiello "areato" da 7/10 litri, idoneo per l'utilizzo di shopper, con sacchetto biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN13432. Per esterno: mastello chiuso da 20-30- l o bidone carrellato da 120 l	Contenitori marroni per l'esterno	Domiciliare, 2 / settimana. Eventualmente settimanale nel periodo invernale.	Nei comuni a bassa densità urbanistica (< 150 ab/kmq) possibile la raccolta settimanale, in punti di raccolta centralizzati e controllabili con bidoni da 120-240 litri con fodera compostabile, fornendo obbligatoriamente un contenitore da 30 l a tutte le utenze. Incentivazione del compostaggio domestico.
Carta, cartone, tetrapak	Contenitore dedicato da 30-40 l o carrellato da 120 l	Blu	Domiciliare, settimanale	Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa
Imballaggi in plastica	Sacco in plastica	Giallo semi-trasparente	Domiciliare, settimanale	Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa. Possibile anche multimateriale leggero con imballaggi in metallo
Multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in metallo)	Sacco in plastica o contenitore carrellato da 240 l	Giallo semi-trasparente	Domiciliare, settimanale	Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa
Vetro e metalli o Vetro (se è attiva RD multimateriale leggera per i metalli)	Mastello da 30-40 lt o bidone carrellato da 120/240 l	Verde scuro	Domiciliare, settimanale	Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa
Indifferenziato	Sacco in plastica	Viola semi trasparente	Domiciliare, settimanale	Quindicinale, nei comuni a tipologia urbanistica orizzontale, o qualora si attivi la tariffa puntuale o qualora si attivi un servizio di raccolta settimanale dedicato per utilizzatori di pannolini/ pannoloni
Scarti verdi (erba, patate, ramaglie, ...)	Carrellato da 120 l in su	Verde chiaro	Domiciliare, stagionale, a richiesta e pagamento per i soli aderenti al servizio	Solo conferimento presso centro di raccolta, e incentivazione del compostaggio domestico
Imballaggi compostabili (piatti, bicchieri, forchette) certificati e marchiati con apposito logo	Nella raccolta della FORSU, previa verifica con l'impianto di compostaggio.	Vedi FORSU	Vedi FORSU	

Art.27 - Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. E' istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestici.

2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bucce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta bianchi) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio all'interno di secchielli areati per cucina tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, con mastello, nei giorni e orari definiti nell'ALLEGATO 5.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.

Art.28 - Carta e cartone.

1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago e mediante il bidone .
2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
3. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Art.29 – Vetro e lattine

1. Il vetro viene raccolto a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
2. Le lattine e materiali realizzati in alluminio (fogli in alluminio, lattine bibite, etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.) vengono raccolti a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, da collocare a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità nell'ALLEGATO 5.
3. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze.
4. E' previsto il ritiro col sistema di raccolta porta a porta con l'utilizzo di appositi bidoni per esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati

Art.30 – Plastica

1. La raccolta della plastica riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc. unitamente
2. La plastica deve essere conferita in sacchi da 100 lt trasparenti o semi trasparenti, a bordo strada nei giorni e orari e secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 5.
3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono essere svuotati dei liquidi, eventualmente ancora presenti, osservando le vigenti norme di conferimento ed essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
4. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

Art.31 - Indumenti smessi

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale e/o il gestore abbia stipulato apposite convenzioni.
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.

Art.32 – Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti a domicilio e devono essere con-feriti, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti, da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti nell'ALLEGATO 5.
3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Art.33 - Pile

1. La raccolta separata di pile viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori sul territorio, per il conferimento diretto da parte dell'utenza. L'elenco dei punti di raccolta è contenuto nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Il Gestore ne curerà lo svuotamento con cadenza massima mensile ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art.34 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio. L'elenco dei punti di raccolta è contenuto nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art.35 - Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

1. Questa raccolta viene effettuata sulle strade ed aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione.
2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzati

TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 36 - Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Il Compostaggio domestico deve essere attuato anche con una attenzione alla convivenza, sarà cura del cittadino interessato scegliere un luogo il più idoneo possibile ove collocare la compostiera manlevando il Comune da eventuali contenziosi tra privati.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, so-stanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune.
9. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.
10. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:
 - a. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
 - c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale. Se il controllo rileva un'assenza di compostaggio, sarà immediatamente cancellata la riduzione TARI

- e. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 37 - Il Centro Comunale di Riutilizzo

1. Ai sensi dell'art 180 bis del Testo unico ambientale potrà essere istituito il Centro Comunale del riutilizzo, disciplinato e reso possibile dal PRGR - par. 12.7.3.3. Esso potrà avere sede presso il Centro comunale di Raccolta, di cui all'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato possono consegnarli agli addetti del Centro del Riutilizzo, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto ovvero all'avvio a recupero/smaltimento.
3. Gli oggetti consegnati al Centro del Riutilizzo, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, vengono iscritti sul Registro del Riutilizzo, debitamente catalogati per tipologie merceologiche ed esposti ordinatamente negli spazi da cui potranno essere prelevati gratuitamente da altri Utenti, che li reputino utili per ulteriore utilizzo personale.
4. E' facoltà del personale del Centro del Riutilizzo rifiutare alcuni oggetti e beni che vengano ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità: in tal caso i detentori provvedono al conferimento diretto e differenziato presso uno dei contenitori del Centro di Raccolta.

Art. 38 - Le Ecofeste

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle ecofeste e applicando le linee guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2012.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua, la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente regolamento.

Art. 40 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata (compresa l'ambrosia), al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Ats competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 41 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio

assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata, facendo la raccolta differenziata.

2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.

Art. 42 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata ed gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonché per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art. 43 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 44 - Contenitori di materiale pubblicitario.

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 45 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestatto, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 46 - Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 47 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. E' fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 48 - Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Il Comune, mette a disposizione della cittadinanza, in alcune aree pubbliche, appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti)
5. Per quanto non in contrasto con il presente articolo si applicano anche norme di cui agli atti artt. 46,47,48 del Regolamento di Polizia Locale.

Art. 49 – Divieti

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi negli appositi cestini stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale";
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art. 51 - Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 52 - Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., secondo la seguente tabella:

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Articolo	comma	lettera	descrizione	Minima €	Massima €
8	4		Conferimento rifiuti assimilati misti contenenti frazioni riciclabili	50	500
8	11		Conferimento imballaggi terziari	50	500
16	3		Esposizione contenitori e sacchi in orari diversi da quelli stabiliti	25	500
16	4		Abbandono o deposito incontrollato rifiuti	100	500
16	5		Utilizzo servizi gestione rifiuti da parte di non residenti o dimoranti nel comune	100	500
16	6		Utilizzo improprio cestini gettacarta	25	500
16	7		Imbrattare suolo con piccoli rifiuti	25	500
16	8		Abbandono volantini	100	500
16	9		Cernita manuale rifiuti conferiti	100	500
16	10		Utilizzo canne di caduta condominiali	50	500
16	11		Combustione rifiuti	100	500
21	2		Mancato rispetto disposizioni sulla differenziazione di cui all'allegato 4	25	500
23	5		nel centro di raccolta - accedere o conferire fuori dagli orari stabiliti	50	500
23	5	a	nel centro di raccolta - arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori	150	500
23	5	b	Abbandonare rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta	100	500
23	5	c	Abbandonare materiali fuori dai contenitori presenti nel centro di raccolta	50	500
23	5	d	Introdurre materiali in contenitori adibiti ad altre tipologie nel centro di raccolta	50	500
23	5	e	Effettuare asporto e cernita del materiale conferito nel centro di raccolta	100	500
36	7		Compostaggio di sostanze in esso indicate	50	500
42	1		Mancata pulizia aree vendita ambulante	50	500
44	1	a	Distribuzione volantini	50	500
44	1	b	Abbandono volantini	50	500
45	1		Collocare contenitori di materiale pubblicitario senza autorizzazione	50 e rimozione	500
46			Mancata pulizia area carico e scarico merci e rimozione ingombri	100	500
47			Mancata pulizia aree cantiere	100	500
49	1		Mancata rimozione deiezioni animali	50	500
50	1		Abbandono e getto rifiuti a terra	25	500
50	3		Getto mozziconi di sigaretta non spenti nei cestini o raccoglitori	50	500

Il pagamento in misura ridotta corrisponde al minimo edittale.

Art. 53 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme in materia previgenti.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 54 - Campagna di informazione alla cittadinanza.

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.
2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

Art. 55 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 56 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – MAPPA ED ELENCO DELLE VIE

ALLEGATO 2 - PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO 3 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA:, MODALITA' DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI CONFERIBILI

E' possibile altresì specificare:

criteri di accettazione dei rifiuti assimilati ed eventuale necessità di utilizzo dei formulari, regolamentazione degli accessi con allegata una planimetria dell'area, divieto di accesso per le Utenze non Domestiche es. nella giornata di sabato,

Qualora si voglia agevolare il conferimento delle utenze non domestiche al centro di raccolta, permettendo il trasporto senza formulario e senza iscrizione all'Albo Gestori come conto proprio, facendo ricadere questa fase di trasporto in una normale attività di conferimento, paragonabile al trasporto ad un cassonetto, si consiglia l'emanazione di un'Ordinanza comunale specifica, che potrà essere conservata in copia sui mezzi afferenti al Centro.

ALLEGATO 4 - SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

ALLEGATO 5 - GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E' STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE

- Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali
- Orari di esposizione
- Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e l'esposizione, specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata.
- Possono essere maggiormente dettagliate le attrezzature per la raccolta (es. edifici multiutenza, etc.), le modalità di approvvigionamento / consegna di sacchi e contenitori, anche nel caso della prima fornitura, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta per specifiche utenze, il peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

NOTA: In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato 5 la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.

ALLEGATO 4: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

	COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Carta e cartone	<ul style="list-style-type: none"> • I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari), • i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper), • i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella), • tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone, • il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido. • Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i materiali non cellullosici, • la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi, • carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell'indifferenziato, • la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato, • Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell'indifferenziato. 	<p>Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati.</p> <p>Evitare legature con lo scotch e non usare sacchetti di plastica per l'esposizione.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE.</p>
Cartoni per bevande	<ul style="list-style-type: none"> • Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale accoppiato che non sia prevalentemente cartone, a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta. 	<p>cartoni e contenitori per bevande (tetrapak) vengono differenziati con la carta.</p>

<p>Imballaggi in plastica</p>	<p>Vanno inseriti nel sacco trasparente tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.). Vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume; • tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati..); • vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.); • buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patate, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati; • film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili, elettrodomestici, custodie da tintoria; • sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto; • sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • gli imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, ecc. possono essere inseriti in piccole quantità purché vuoti; • dal 1 maggio 2012 è possibile inserire nella RD degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti; 	<p>Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo.</p> <p>Ne sono esempio i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, ...), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannuce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartelle, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.</p>	<p>Gli imballaggi in plastica vanno messi nel sacco trasparente, da posizionare su fronte stradale il giorno di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE.</p> <p>Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc.) e le cassette della frutta è preferibile siano conferiti al centro di raccolta comunale.</p>
<p>Vetro</p>	<p>• Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.</p>	<p>Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno di dei simboli dei rifiuti pericolosi:</p> <div style="text-align: center;">  <p>corrosivo tossico pericoloso infiammabile</p> </div>	<p>Vetro e lattine vanno separati dagli altri rifiuti e messi nel bidone fornito dal proprio Comune, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE.</p>
	<p>COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ</p>	<p>COME DIFFERENZIARE: COSA NO</p>	<p>COME CONFERIRE</p>

<p>Metallo di piccole-medie dimensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, vanno abbinati al vetro o alla raccolta degli imballaggi in plastica (<i>verificare col proprio Comune</i>) raccolti a domicilio. 	<p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi</p> <p>come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi</p>  <p>corrosivo tossico pericoloso infiammabile</p>	<p>rifiuti metallici di piccole-medie dimensioni possono essere conferiti nella raccolta domiciliare insieme al vetro.</p>
<p>Metallo di grandi dimensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati al centro multi raccolta comunale. 	<p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi</p> <p>come latte di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi</p>  <p>corrosivo tossico pericoloso infiammabile</p>	<p>Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati al centro di raccolta comunale (cassone dei metalli)</p>
<p>Rifiuti umidi</p>	<p>Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossi, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati; • le lettiere per animali, in piccole quantità (quelle prodotte settimanalmente) e meglio se di tipo biodegradabile, possono essere conferite in questa RD; • I sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC" possono essere usati per il conferimento dei rifiuti umidi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gusci di cozze e molluschi vanno nell'indifferenziato; • Posate monouso in plastica, anche biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato se <i>non accettate dall'impianto di compostaggio</i>; • Pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato; • Sacchetti in plastica vanno nella raccolta della plastica; • Piatti e bicchieri in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", se <i>non accettati dall'impianto di compostaggio</i>, vanno nella raccolta della plastica della plastica, o nella carta (se costituiti prevalentemente di carta) anche se sporchi; gli avanzi di cibo vanno nell'umido. 	<p>Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma forniti dal Comune o acquistati in negozi e supermercati. I sacchetti pieni vanno messi nel bidone, da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: BI-SETTIMANALE.</p>
<p>Verde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sfalci d'erba, rami e ramaglie, foglie, potature, ovvero i residui organici dell'attività di giardinaggio, oltre a cenere del camino spenta (qui conferibile solo se non si effettua il compostaggio domestico e non si ha un giardino). 	<ul style="list-style-type: none"> • Legno, segatura, mobili (da conferire nel centro multiraccolta comunale), 	<p>Il modo migliore per gestire questi rifiuti è compostarli direttamente nel proprio giardino; in alternativa è possibile esporli su fronte strada nei giorni di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE.</p>
	<p>COME DIFFERENZIARE: COSA SÌ</p>	<p>COME DIFFERENZIARE: COSA NO</p>	<p>COME CONFERIRE</p>

<p>Rifiuti indifferenziati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi (di vernice), gusci di molluschi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti. • Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. • I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti al centro comunale multiraccolta con i rifiuti inerti. 	<p>rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel sacco trasparente, da posizionare a bordo strada il giorno di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE.</p>
---------------------------------------	--	--	--

ALLEGATO 5: GIORNI E FREQUENZE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SINGOLE ZONE IN CUI E' STATO RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE

- Frequenza di raccolta ed eventuali variazioni stagionali
- Orari di esposizione
- Tipologie di contenitori e sacchi da utilizzare obbligatoriamente per il conferimento e l'esposizione, specificando se vi è fornitura gratuita o agevolata.
- Possono essere maggiormente dettagliate le attrezzature per la raccolta (es. edifici multiutenza, etc.), le modalità di approvvigionamento / consegna di sacchi e contenitori, anche nel caso della prima fornitura, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta per specifiche utenze, il peso massimo dei sacchi di conferimento dei rifiuti indifferenziati.

NOTA: In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato 5 la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.